



TRIBUNALE DI CATANZARO

Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva n. 90/2022 r.g.es.

Il Giudice dell'esecuzione,

vista l'istanza – relazione depositata in data 26.09.2024 dal professionista delegato/custode;

rilevato che occorre prorogare l'incarico affidato al professionista per ulteriori 6 mesi;

vista la circolare dell'Ufficio esecuzioni e Procedure concorsuali del 22.02.24 (Prot. n. 121)

sulle modifiche alle regole di espletamento delle operazioni di vendita senza incanto, finalizzata

all'implementazione delle attività connesse alla partecipazione alle vendite giudiziarie in

modalità integralmente “da remoto” ed il pedissequo allegato costituente integrazione delle

precedenti ordinanze delegate ex art. 591bis c.p.c.,

letti gli artt. 569, 576 e 559 c.p.c.

ritenuto quindi che la vendita dovrà avvenire nella modalità senza incanto e nelle forme della

vendita telematica “asincrona” di cui all'art. 24 D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, ovvero con

accettazione di offerte esclusivamente telematiche sul PVP e per il tramite delle piattaforme dei

gestori selezionati dal Tribunale;

rilevato che, sulla scorta della nuova disciplina delle vendite forzate, delle delibere del CSM e

dei decreti del Presidente del Tribunale del 19.04.2023 (prot. n. 168 del 24/04/2023) e del

13.07.2023 (prot. n. 2436 del 14.07.2023), con riguardo ai servizi di pubblicità, resta praticabile

la scelta dell'affidamento preferenziale ad alcuni operatori;

rilevato tuttavia che sulla base dei detti decreti è stato introdotto un secondo operatore effettivo,

con procedura competitiva tra i due migliori operatori sul mercato, che si alternerà con

l'operatore già a suo tempo selezionato per la fornitura della piattaforma della vendita

telematica, laddove invece, per l'erogazione dei servizi di pubblicità degli avvisi di vendita e

della documentazione connessa, i medesimi decreti, per tutte le procedure, hanno previsto,

abbandonata la pubblicità cartacea, la pubblicazione congiunta sui portali e sugli altri mezzi di

pubblicità di entrambi gli operatori, anche al fine di aumentare la visibilità della medesima

documentazione, sulla base delle offerte inviate da entrambi gli operatori prescelti;



atteso che a suo tempo avevano comunque risposto all'invito del Tribunale di Catanzaro a manifestare la disponibilità all'espletamento della gestione delle vendite telematiche, fornendo le indicazioni, per come disposto dalla citata delibera del CSM, anche le seguenti Società:

ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO – Vicenza;

AUCTION –Faenza;

GOBID – Milano;

OXANET S.p.A. – Galatina (LE);

ASTA LEGALE - Monte Felcino (PG);

MEDIATAG – Guido Talarico Editore S.p.A.- Roma;

ritenuto che, in ordine alla scelta del “gestore delle vendite telematiche”, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza temperato con l'esigenza di evitare un'eccessiva frammentazione delle nomine, applicando quindi il principio della c.d. rotazione temperata delle nomine (v. delibera CSM 25.05.2018), sia allo stato preferibile affidare il servizio della gestione delle vendite telematiche a uno dei due operatori sopra richiamati, alternati con indicazione di un diverso operatore per ciascuno dei due giudici delle esecuzioni del Tribunale, e quindi per il sottoscritto GE il Gruppo Edicom S.p.A., società iscritta nel registro di cui agli artt. 3 ss. del D.M. 32/2015, con il portale www.garavirtuale.it (PDG d'iscrizione n. 3 del 04.08.2017), salva sempre la possibilità per il singolo professionista delegato di rivolgersi ad altra società tra quelle su indicate, sulla base dell'offerta a suo tempo presentata, dandone comunicazione al GE non oltre l'atto di accettazione dell'incarico;

P.Q.M.

Proroga l'incarico affidato al professionista delegato per ulteriori 6 mesi;

dispone che il quarto tentativo di vendita debba avvenire nella modalità senza incanto e nelle forme della vendita telematica “asincrona”;

dispone che il professionista delegato relazioni immediatamente in merito all'esito dello stesso e, in caso di ulteriore esito negativo, che relazione su tutti i tentativi espletati e sulle prospettive effettive di collocamento sul mercato del bene (ricezione richieste di visita o manifestazioni di interesse, caratteristiche dei beni e localizzazione, ecc.) ai fini di pervenire all'eventuale chiusura anticipata della procedura ex art. 164bis d.a.c.p.c.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Catanzaro, 13/10/2024

IL G.E.

dott.ssa Francesca Rinaldi